

Determinazione n. 22/2007**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 13 aprile 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Venezia;

visto l'articolo 6, comma 4, della predetta legge, come sostituito con l'articolo 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-bis del decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 2000 al 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2000 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2000 al 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Venezia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Ruggero Antonietti

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA PER GLI ESERCIZI
DAL 2000 AL 2005*

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Quadro normativo di riferimento. – 3. Organi di amministrazione e di controllo. – 4. Personale. – 5. Incarichi di consulenza. – 6. Attività. – 7. Gestione finanziaria e patrimoniale. – 8. Partecipazioni a società ed a consorzi. – 9. APVHolding S.P.A. – 10. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli anni dal 2000 al 2005 dell'Autorità portuale di Venezia¹, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Il precedente referto, concernente gli esercizi 1998 e 1999, è in Atti parlamentari XIII Legislatura, Doc XV, n.298.

2. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Venezia, subentrata all'Organizzazione Provveditorato al Porto di Venezia, si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla legge 28 gennaio 1994, n.84, e successivamente modificato ed integrato, per i cui aspetti di maggior rilievo si rinvia al precedente referto.

Nel quadro normativo, costituito dalla legge fondamentale 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell' autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro. Tale disposizione, per quanto attiene all'esercizio 2007, deve ritenersi superata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che reca, tra l'altro,

importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Il contenuto e la portata delle singole disposizioni saranno illustrati nei referti relativi alla gestione degli esercizi 2006 e 2007.

Vanno, altresì, segnalati: a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996², con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali; b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n.585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino; c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code). Tale Organizzazione internazionale, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessati, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

² Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

3. Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Il Presidente

L'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Venezia, conferito con il decreto ministeriale in data 25 gennaio 2000, è cessato il 18 marzo 2004.

In attesa della nomina del nuovo Presidente, con decreto ministeriale in data 18 marzo 2004 sono stati nominati un Commissario ed un vice Commissario dell'Autorità portuale di Venezia. Con lo stesso decreto è stato, altresì, stabilito che il trattamento economico spettante al Commissario ed al vice Commissario, è pari, rispettivamente, all'ottanta ed al sessanta per cento di quello previsto per il Presidente dal decreto ministeriale 31 marzo 2003.

Con il decreto ministeriale del 30 marzo 2004 è stato nominato il nuovo Presidente, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di notifica del decreto stesso.

In merito al trattamento economico corrisposto al Presidente il cui mandato è scaduto nel corso dell'anno 2004, è da segnalare che il Collegio dei revisori dei conti, nella riunione del giorno 16 luglio 2004, raccomandava all'Autorità di provvedere al recupero della somma di euro 81.425,15, indebitamente corrisposta al Presidente stesso. Infatti, secondo quanto emerge dal relativo verbale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 7 giugno 2004, aveva invitato l'Autorità portuale di Venezia <<a voler procedere al recupero delle eventuali somme erogate al Presidente dell'Autorità portuale in difformità all'orientamento manifestato dall'Avvocatura dello Stato e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso che il TFR non debba essere compreso nel trattamento economico del Segretario Generale assunto a base di calcolo dell'indennità da corrispondere ai Presidenti delle Autorità Portuali cui è stato applicato o tutt'ora si applica il D.M. 7.7.1997>>.

Dal verbale della riunione del Collegio in data 28 ottobre 2004 emerge che l'Autorità, in seguito alla suesposta raccomandazione, aveva provveduto, in data

17 settembre dello stesso anno, ad accertare l'entrata di euro 81.425,15, predisponendo la necessaria variazione al relativo bilancio di previsione.

La somma, come rappresentato recentemente dall'Autorità con nota n. 0003208 del 15 marzo 2007, non è stata ancora riscossa.

Al riguardo, questa Corte segnala l'esigenza di assumere le iniziative legali per il recupero dell'indebito pagamento, dandone tempestiva notizia alla locale Procura regionale di questa Corte stessa.

Il Comitato portuale

I componenti non di diritto del Comitato portuale, nominati con decreto del Presidente in data 24 febbraio 2000, sono stati rinnovati con decreto della stessa autorità in data 24 febbraio 2004.

Il Segretariato generale

Il Segretariato generale è costituito dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa.

L'incarico di Segretario generale, conferito con la delibera del Comitato in data 16 marzo 2002, è stato rinnovato con delibera dello stesso organo in data 20 maggio 2004.

Il Collegio dei revisori dei conti

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, nominati con decreto ministeriale in data 1 marzo 2000, sono stati rinnovati con decreto ministeriale in data 30 marzo 2004.

3.1 Compensi

Nel prospetto che segue sono riportate, distinte per esercizio finanziario, le spese complessivamente impegnate per il pagamento delle indennità spettanti agli Organi di amministrazione e di controllo dell'Autorità portuale di Venezia, escluso il Segretario generale.

(In migliaia di euro)

Esercizio	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Presidente	166,54	184,65	191,24	207,17	290,72	194,15
Comitato	28,72	24,14	27,16	31,66	20,81	18,12
Col. Revisori	34,96	36,75	37,26	35,14	30,52	40,01
Totale	230,22	245,54	255,66	273,97	342,05	252,28

4. Il personale

4.1 Pianta organica e consistenza del personale

L'Autorità portuale di Venezia, essendo succeduta, come accennato, alle precedenti Organizzazioni portuali, si è dovuta accollare, ai sensi dell'articolo 23 della legge n.841994, un contingente di personale superiore a quello previsto dalla pianta organica della Segreteria Tecnica Operativa.

Con la deliberazione n. 22, in data 18 settembre 1997, approvata dal Ministero vigilante, fu definita la pianta organica dell'Autorità portuale di Venezia, restata in vigore fino all'esercizio 2005. Tale pianta prevedeva un contingente di personale di 69 unità, ripartite secondo le qualifiche ed i livelli indicati nella seguente tabella, nella quale sono anche indicate le unità di personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.

Qualifiche e Livelli	P.O.fino al 2005	Personale 31.12.00	Personale 31.12.01	Personale 31.12.02	Personale 31.12.03	Personale 31.12.04	Personale 31.12.05
Segr.Gen.	1	1	1	1	1	1	1
Dirigenti	5	5	5	5	5	5	5
Quadri A	12	16(a)	12	13	11	13	13
Quadri B	6	(a)	6	5	16	15	15
Liv. 1°	9	34(b)	9	17	6	6	6
Liv. 2°	23	7(b)	27	14	11	11	10
Liv. 3°	8	11(b)	11	3	7	9	9
Liv. 4°	5	(b)	5	9	4	7	10
Operai	-	7	3	-	--	--	--
Seg.T.Op.	69	81	79	67	61	67	69
Distaccati		44	21	23	27	12	12
Cont.comp.	-----	125	100	90	88	79	81

(a) Sono riportati nella relazione amministrativa senza distinzione tra il quadro A e il quadro B.

(b) Nella relazione non sono specificati gli aggregati per livello retributivo.

Con deliberazione del Comitato portuale n. 9, in data 21 dicembre 2004, approvata dal Ministero vigilante nel 2005, è stata definita una nuova pianta organica, che prevede 5 dirigenti, 29 Quadri e 40 impiegati, per complessive 74 unità, escluso il Segretario generale.

4.2 Costo del personale

Nel prospetto che segue, sono indicati, per ogni esercizio finanziario, il costo complessivo del personale, compresa la quota accantonata per il T.F.R., risultante dal conto economico del bilancio civilistico, ed il costo unitario medio annuo determinato sulla base del numero del personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno che, per gli esercizi dal 2000 al 2004, è inferiore alla consistenza media dell'anno.

Il costo medio unitario risulta sempre superiore a quello determinato fino all'esercizio 2003 dall'Amministrazione, in quanto, come precisato nella relazione amministrativa, per la determinazione di tale valore l'Ente ha escluso le spese di carattere straordinario (es. premio per dimissioni incentivate, compenso previsto dall'articolo 18 della legge n.109/94, indennità sostitutiva delle ferie non godute) ed è stato preso in considerazione il numero medio del personale risultato in servizio durante l'anno, che è più coerente con la realtà gestionale, anziché quello in servizio al 31 dicembre, assunto in questa sede per esigenze di semplificazione. Nel prospetto è anche indicata l'incidenza del costo sulla spesa corrente.

(In migliaia di euro)

Esercizi	Costo compl.	Pers. Al 31.12	Costo medio	Costo/Spese corr.
2000	7.021	125	56,16	48,66
2001	7.545	100	75,45	47,92
2002	5.858	90	65,08	44,46
2003	5.191	88	58,98	44,28
2004	6.059	79	76,69	49,95
2005	5.107	81	63,05	41,78

L'aumento del costo complessivo e del costo medio unitario registrati nel 2001, rispetto all'esercizio precedente, nonostante la riduzione di 25 unità di personale, è dovuto, secondo quanto precisato nella relazione amministrativa, sia al fatto che molte cessazioni sono avvenute durante l'anno, sia a causa degli aumenti retributivi derivanti dall'applicazione, con effetto retroattivo, del nuovo CCNL, sia, infine, l'aumento degli oneri per i corsi di formazione.

L'aumento del costo complessivo registrato nell'esercizio 2004, rispetto a quello dell'esercizio precedente, è dovuto principalmente alla spesa destinata alla liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 18 della legge n.109/1994, per un

ammontare di circa 1000 migliaia di euro, di cui 770 migliaia destinati agli interessati ed il resto al pagamento dei connessi oneri previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'Amministrazione. L'aumento del costo unitario medio deriva sia dall'aumento del costo complessivo sia dalla circostanza che tale costo si riferisce ad numero di unità superiore a quello del personale in servizio al 31 dicembre 2004.

Nel 2005 la spesa destinata al pagamento del compenso di cui al citato articolo 18 della legge n.109/94 è scesa a circa euro 200 migliaia e ciò ha contribuito alla riduzione sia del costo complessivo che di quello medio unitario.

Il costo sostenuto per il personale distaccato presso le imprese portuali o presso enti pubblici viene rimborsato all'Autorità e la relativa entrata è iscritta ai pertinenti capitolo bilancio finanziario. Di seguito, per ogni esercizio, è riportata l'entrata proveniente da tale fonte.

Esercizio 2000 = Euro	2.397 migliaia
Esercizio 2001 = Euro	1.990 migliaia
Esercizio 2002 = Euro	1.120 migliaia
Esercizio 2003 = Euro	1.103 migliaia
Esercizio 2004 = Euro	589 migliaia
Esercizio 2005 = Euro	550 migliaia